

La proposta

Una riforma in 4 punti per rifondare la giustizia

Pubblichiamo il manifesto sulla giustizia firmato da Carlo Nordio (già procuratore della repubblica Venezia), Pierpaolo Rivello, (ex procuratore generale militare presso la Cassazione), Salvatore Sfrecola (già presidente di sezione Corte Conti), Giuseppe Valditara (professore ordinario di Giurisprudenza, Università di Torino), Claudio Zucchelli (già presidente di sezione Consiglio di Stato). Il testo integrale della proposta è pubblicato su www.lettera150.it

■ La magistratura inquirente penale (e in parte anche quella giudicante) ha acquisito un potere esorbitante e improprio nei confronti degli altri poteri dello Stato. Con la semplice apertura di una inchiesta, talvolta solo con l'annuncio, si condizionano anche elezioni e maggioranze politiche. Lo strumento attraverso cui si esercita il potere è l'azione penale, discrezionalmente scelta ed estrapolata tra le varie *notitiae criminis*, quando non ricercata aprioristicamente ad arte. Ma il vero grimaldello è costituito dalla totale irresponsabilità dei pm di fronte alle proprie indagini e accuse. Ciò conduce ai meccanismi di selezione dei componenti il Csm, dove la scelta per elezione dei consiglieri togati ha avviato una rappresentanza di interessi differenziati: se un corpo organizzato deve nominare propri rappresentanti, ciò avviene inevitabilmente tra proposte politiche differenti, che quindi creano correnti diverse.

Un secondo aspetto rilevante è dato dalla riorganizzazione degli uffici di procura ai sensi del d.lvo n. 106 del 2006. L'art. 6 postula che l'esercizio dell'azione penale spetti solo al procuratore, ma di fatto i sostituti godono di una autonomia all'interno dei criteri fissati dal procuratore e quindi di un rapporto di fiducia che si sostiene, in gran parte, con la contiguità correntizia. In questa ottica la nomina del procuratore è un passaggio irrinunciabile per gestire il potere perché rafforza il circuito dei sostituti fedeli a una linea. I meccanismi di scelta degli incarichi direttivi divengono quindi essenziali per governare la macchina. E qui ritorniamo ai meccanismi interni al Csm, ove lo strapotere acquisito dai pubblici ministeri (che sono solo il 20% del ruolo

della magistratura, ma controllano la Anm) è funzionale al sistema correntizio. In ogni caso, gli incarichi direttivi sono spartiti tra le correnti e talvolta rispondono a interessi poco nobili.

Tutto ciò premesso, occorre una riforma efficace e radicale del sistema. Perché essa possa giungere in porto, si devono individuare pochi punti su cui concentrare l'iniziativa. Occorre anche che siano realizzabili con normazione primaria e non costituzionale.

1. Quanto alle modalità di composizione del Csm si deve rispettare il dettato costituzionale (art. 104, co. 4) in base al quale i 16 componenti togati sono eletti da tutti i magistrati ordinari. Non è quindi possibile un metodo di scelta dei componenti togati privo di elezione. Null'altro aggiunge la Costituzione. Ciò significa che il Legislatore ordinario può modulare la procedura per giungere alla elezione essendo vincolato solo dall'obbligo di determinare la nomina all'esito di un processo elettorale. Non appare quindi contrario all'art. 104, 4

Cost. un sistema a doppio turno che:

a. Al primo turno preveda la scelta per estrazione a sorte di un paniere di legittimati passivi, in numero ragionevole, approssimativamente 96 (per eleggerne poi 16).

b. Al secondo turno la elezione si svolga all'interno del paniere già estratto a sorte.

Il sistema va accompagnato da alcune norme di contorno:

i. L'esercizio del mandato appartiene al novero dei doveri di ufficio e quindi l'estrazione a sorte non può essere rifiutata, salvo per legittimo impedimento;

ii. Esclusione della rielezione in

assoluto (oggi è vietata solo la immediata rieleggibilità).

2. Quanto all'assegnazione di incarichi direttivi e semi direttivi è opportuno ripristinare un sistema che esalti l'anzianità senza deprimere il merito.

3. Quanto all'incidenza sulle nomine dei magistrati addetti alla segreteria generale e all'ufficio studi è necessario che la nomina avvenga per sorteggio tra i candidati che abbiano partecipato all'interpello e che siano stati giudicati idonei dagli organi competenti del Consiglio stesso. La mancata estrazione non deve impedire la partecipazione a successivi interpellati.

4. Quanto al procedimento disciplinare il primo punto da modificare consiste nel rendere obbligatoria l'informativa al ministro di tutte le sentenze disciplinari anche se in procedimenti avviati su iniziativa del Procuratore Generale.

La durata predeterminata del procedimento disciplinare, a tutela dell'incolpato, deve anche tenere conto dell'interesse pubblico a chiarire il più rapidamente possibile la posizione del magistrato. I termini attuali appaiono troppo dilatati, occorre ridurli a non più di un anno ciascuno. Il procedimento disciplinare si atteggia come giudizio di primo grado dinanzi alla sezione disciplinare composta dal vice presidente del Csm che la presiede, da un membro laico e da 4 magistrati. Il secondo grado è rappresentato dalla impugnazione presso le Sezioni unite civili della Cassazione. Anche il giudice di appello appartiene quindi al medesimo ordine dell'incolpato. Si ripropone così il rischio di autoreferenzialità del giudizio disciplinare.

L'attuale sistema del ricorso alle Sezioni Unite va quindi modifica-



to: laddove l'appellante sia il Ministro è opportuna la competenza di secondo grado della Corte costituzionale che è organo terzo idoneo a giudicare quello che è a tutti gli effetti un conflitto fra poteri dello Stato.

Questa riforma in quattro punti è urgente per garantire l'indipendenza e la autorevolezza della magistratura italiana. Ora tocca alla politica provvedere.